



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE  
PROT.

10643

Roma, 21 APR. 2015

Alla Provincia Autonoma di  
Bolzano  
(Rif. email del 31 marzo 2015)  
c.a. dottor Enrico Gastaldelli

e, p. c.

Al Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato

All'Agenzia delle Entrate

**OGGETTO:** Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Provincia di Bolzano. Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI). Quesito sull'effetto sostitutivo IMI-IRPEF.

Con riferimento al quesito in oggetto, la provincia di Bolzano ha fatto presente che, con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, emanata ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale immobiliare (IMI) che sostituisce sul territorio della provincia integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

E' stato chiesto se anche all'IMI si applichi l'effetto sostitutivo previsto per l'imposta municipale propria (IMU), che, a differenza della parziale deduzione dall'IRES, introdotta solo successivamente dal comma 508 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato previsto direttamente nell'ambito della stessa disciplina dell'IMU, insieme alla sostituzione relativa all'ICI.

Nel quesito si fa presente che l'applicazione dell'effetto sostitutivo dell'IMI all'IRPEF si fonda su una caratteristica insita nel tributo immobiliare provinciale, dal momento che l'IMI sostituisce l'IMU che a sua volta aveva sostituito la componente immobiliare relativa l'IRPEF.

A quanto appena affermato, la Provincia aggiunge che la sostituzione IMI - IRPEF è di fatto già operante nel decreto relativo agli accantonamenti 2014 MEF-RGS (prot. 85886 del 04

novembre 2014), poiché in detto provvedimento si legge che "(...) tale quantificazione (...dell'accantonamento) è determinata considerando anche gli eventuali decimi di gettito Irpef sostituito dall'imposta municipale che statutariamente non sono di spettanza delle Autonomie speciali e che, in quanto tali, debbono essere acquisiti al bilancio statale. Sarà poi cura di codeste Autonomie procedere al recupero delle risorse a tale titolo assicurate al bilancio dello Stato da questo Dicastero nei confronti dei propri comuni, nonché del gettito dell'addizionale regionale all'Irpef e di quello afferente ai decimi dell'Irpef di spettanza di codesti Enti che resta attribuito agli stessi comuni. (...)". Lo Stato in sostanza ha già assicurato il proprio decimo di spettanza tramite gli accantonamenti 2014, operando prendendo in considerazione la sostituzione".

Viene, inoltre, precisato che l'importo complessivo degli accantonamenti effettuati sono alla base dell'accordo Stato-Provincia confluito nell'ultima finanziaria e nello Statuto d'Autonomia.

Al riguardo, esaminata la fattispecie, sentiti il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate, si ritiene che sotto il profilo giuridico le motivazioni illustrate nel quesito in oggetto, appena riportate, possano essere condivise proprio sulla circostanza che l'effetto sostitutivo con l'IRPEF si era già verificato al momento dell'istituzione dell'IMU, in virtù del disposto dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale prevede che "L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo."

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si deve evidenziare che l'effetto sostitutivo con l'IRPEF non si è verificato a seguito dell'istituzione dell'IMI, ma si era già realizzato con l'introduzione dell'IMU come si evince dal citato comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e dalle disposizioni relative agli accantonamenti effettuati per mezzo del citato decreto ministeriale, laddove si precisa che la quantificazione dell'accantonamento tiene conto anche dell'eventuale gettito dell'Irpef sostituito dall'IMU.

Appare, infine, opportuno precisare che resta fermo che altre disposizioni concernenti l'IMU, aventi effetti sui tributi erariali, necessitano di specifiche disposizioni di legge statale per essere applicate all'IMI, come è stato previsto dall'art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale le disposizioni che prevedono per gli immobili strumentali la deducibilità dal reddito d'impresa e dei professionisti del 20 per cento dell'IMU e

che prevedono l'indeducibilità dall'IRAP si applicano anche all'IMI, a decorrere dall'anno 2015, e dall'art. 1, comma 9-*quater*, del D. L. 24 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, il quale ha previsto, con norma interpretativa, che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, deve intendersi applicabile anche per l'IMI, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

IL DIRETTORE  
Paolo Puglisi

